

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2902

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2004

—————

Disposizioni per l’inquadramento degli insegnanti delle scuole
della Marina militare nei ruoli civili del Ministero della difesa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto ministeriale 20 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1973, n. 322, dispone che «All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti ed enti della Marina..., si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali..., ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato...».

Presso la Scuola sottoufficiali della Marina militare di Taranto 41 docenti svolgono attività d'insegnamento senza soluzione di continuità, con incarichi conferiti con durata annuale (1° gennaio-31 dicembre) mediante stipulazione di convenzioni oramai reiterate da oltre 25 anni.

Nel caso in esame la giurisprudenza ha già configurato il rapporto di lavoro degli insegnanti in argomento come subordinato e, più precisamente, come rapporto d'impiego pubblico di lavoro, sebbene attualmente non di ruolo e a termine, tant'è vero che la retribuzione ha tutti i trattamenti economici (quiescenza, previdenza, assistenza) tipici dei compensi dovuti nel lavoro subordinato.

Nonostante tali presupposti, resta precaria la condizione instauratasi tra i docenti e l'amministrazione della Difesa ed il periodico approssimarsi del rinnovo della convenzione si rileva puntualmente, e comprensibilmente, quale momento di grande preoccupazione, in considerazione del fatto che per molti l'attività d'insegnamento rappresenta l'unica fonte di reddito familiare, oltre, al non trascurabile fattore dell'età anagrafica dei dipendenti che, invece, di rappresentare il «valore aggiunto dell'esperienza», sarebbe un ostacolo, nella malaugurata ipotesi di mancata stipulazione da parte dell'ammini-

strazione della Difesa, in quanto difficilmente potrebbero trovare utile collocazione nel territorio jonico.

La proposta di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può trovare accoglimento, tenuto conto, sia dell'esigenza delle Scuole militari di assicurare l'insegnamento per la formazione del personale delle Forze armate che, come detto si protrae da decenni, sia della vigente normativa che consente l'assunzione nei ruoli dei dipendenti civili del Ministero della difesa, come esplicitato nell'articolato della proposta di legge.

Si tratta, in buona sostanza, di riconoscere le legittime aspettative di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato di un'attività consolidata, alla quale si ricorre in maniera continuata e fondata su l'indefettibile caratteristica della professionalità dei docenti, acclarata da una puntuale e corretta collaborazione ultradecennale che, necessita, pertanto, di una definitiva risoluzione.

Di non trascurabile rilevanza è l'aspetto degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato, in quanto, i compensi annui lordi per le prestazioni professionali rese, gravano già nella programmazione di bilancio dell'amministrazione della Difesa e, pertanto, si tratterebbe solo di configurarli negli appositi capitoli di spesa corrente.

Si consideri, inoltre, che, fermo restando la riduzione degli organici del Ministero della difesa a 43.000 unità stabilito dal decreto legislativo 16 luglio 1977, n. 265, l'inquadramento del personale docente nel settore amministrativo, non inciderebbe in maniera negativa sulle tabelle organiche, stante la carenza di migliaia di unità, soprattutto nelle posizioni economiche medio-alte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2005, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di 41 unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, presso la Scuola allievi sottoufficiali di Taranto della Marina militare per l'espletamento di attività di insegnamento, previste per la sesta e settima qualifica del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola e, che, alla data del 31 dicembre 2003, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente la predetta data e, che, entro il 31 dicembre 2004, abbiano avuto rapporti di lavoro anche occasionali col medesimo ente.

2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda, presentata da parte degli interessati, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della Difesa, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.

Art. 2.

(Variazioni organiche)

1. Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a 43.000 unità, stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, è autorizzato ad apportare, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a euro 1.457.007,13 in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2.

3 Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.